

## **AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE a.s. 2020/21**

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 6 Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.

**2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu' discipline, il consiglio di classe puo' deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.**

3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu' discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo e' espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno .

Di conseguenza appare logico che il giudizio di idoneità non può essere esclusivamente il frutto di una mera e sterile media aritmetica dei voti proposti dai docenti, ma debba essere dedotto, per ogni singolo alunno, attraverso un procedura di valutazione didattico-comportamentale, che tenga conto del percorso formativo dell'alunno nel corso del triennio, percorso inteso in termini di progressi registrati, partecipazione attiva e collaborativa, interesse e motivazione, partecipazione ad attività scolastiche curriculari ed extracurriculari, impegno.

Nell'ambito del Collegio dei Docenti del **26 /05/2021** si propone di intendere il giudizio di idoneità nel seguente modo:

Considerando la **media dei voti registrata nell'ultimo anno scolastico**, e la **media dei voti del I e II anno**, quali parametri orientativi ed indicativi per la valutazione dei progressi raggiunti da ciascun alunno, il Consiglio di Classe, nella determinazione del giudizio di idoneità, terrà anche conto di:

➤ **impegno e interesse,**

- **partecipazione attiva e collaborativa**
- **partecipazione ad attività scolastiche curricolari ed extracurricolari (progetti, attività sportiva, certificazioni)**
- **ruolo propositivo/collaborativo all'interno del gruppo classe.**

Delibera del Collegio dei docenti n. 8 del 26/05/2021

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Angelica Molfetta